

## COMMISSIONE IX

## TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

30.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (3119) .....	3
Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14
Baghino Cesco Giulio .....	14
Cerofolini Fulvio .....	3
Donati Anna .....	4, 7, 8, 10, 13
Prandini Giovanni, <i>Ministro della marina mercantile</i> .....	5, 6, 7, 8, 11, 12, 14
Reina Giuseppe, <i>Relatore</i> .....	3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3119).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto », già approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 agosto 1988.

FULVIO CEROFOLINI. Signor presidente, vorrei conoscere lo stato attuale dell'iter del provvedimento al nostro esame, anche in considerazione degli attesi pareri delle Commissioni I, V e VIII sugli emendamenti approvati in linea di principio agli articoli 16, 18, 19 e 20.

PRESIDENTE. Ricordo che sono pervenuti il parere favorevole della V Commissione e quelli delle Commissioni I e VIII, favorevoli con condizioni, concernenti gli articoli 16, 18 e 19. Pertanto, sugli articoli da 1 a 15 il parere delle tre

Commissioni menzionate è senz'altro positivo e ci consente di procedere nella seduta odierna alla votazione di tali articoli e degli emendamenti ad essi relativi.

Per quanto riguarda gli articoli da 16 in poi, nella scorsa seduta sono stati approvati in linea di principio alcuni emendamenti volti a recepire le condizioni contenute nei pareri delle Commissioni I ed VIII, nonché ad aggiornare la norma di copertura finanziaria (articolo 20). Conseguentemente, tali emendamenti sono stati trasmessi alle Commissioni I, V e VIII per un nuovo parere. Quindi, l'impossibilità di procedere a votazioni concerne soltanto — ripeto — gli articoli da 16 in poi.

GIUSEPPE REINA, *Relatore*. Prima di formalizzare gli orientamenti emersi in sede di Comitato ristretto, sono stati presi gli opportuni contatti con il presidente della Commissione affari costituzionali, soprattutto in conseguenza dell'introduzione di un termine entro il quale il Ministero dell'ambiente e le regioni dovrebbero adempiere le loro incombenze. Pertanto, ritengo si possano esaminare, nella seduta odierna, gli articoli dall'1 al 15, che non sono stati oggetto di osservazioni da parte delle Commissioni I e VIII, prendendo in considerazione gli emendamenti presentati a tali articoli dall'onorevole Donati, per poi sospendere l'esame del provvedimento in attesa dei necessari pareri sugli articoli ed emendamenti successivi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione è facoltativa ».

L'onorevole Donati ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 1.*

1. 1.

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

L'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è abrogato.

1. 2.

*All'articolo 1, le parole da: da diporto a: serie sono sostituite con le seguenti: a vela.*

1. 3.

*All'articolo 1, le parole: costruite in serie sono sostituite con le seguenti: a vela.*

1. 4.

ANNA DONATI. Vorrei spiegare ai colleghi quale sarà il mio atteggiamento. Alcuni miglioramenti al provvedimento sono stati indubbiamente introdotti e sarebbe sciocco, da parte mia, non prenderne atto; tuttavia, a mio modo di vedere, resta da risolvere un problema, che ho già sollevato in altre occasioni, cioè la riduzione dell'IVA dal 38 al 19 per cento. Si tratta di una riduzione eccessiva, sulla quale non sono assolutamente d'accordo, in quanto non ritengo opportuno che si incentivi in modo così consistente la proprietà privata dei natanti da diporto. Comunque, ho già abbondantemente spie-

gato alla Commissione i motivi per cui ritengo che tale agevolazione rappresenti un errore.

Preannuncio il ritiro di alcuni miei emendamenti, mentre per quanto riguarda altri, cui tengo particolarmente, non potrò non richiedere il voto della Commissione.

Vorrei sapere dal relatore, dal rappresentante del Governo e dai colleghi dell'opposizione se esista un accordo generale sul dimezzamento dell'IVA, perché si tratta di una questione su cui insisterò e non ritirerò, ripeto, gli emendamenti da me presentati. Infatti, non riesco a capire come si possa tranquillamente proporre una riduzione dell'IVA di tale consistenza ben conoscendo il *deficit* della finanza pubblica italiana ed i conseguenti problemi di risanamento. Comprendo la necessità di una diminuzione dell'aliquota attualmente prevista, senz'altro troppo elevata, però domando se vi sia unanime consenso addirittura sul suo dimezzamento. In caso di risposta negativa, ritengo vi sia ancora possibilità di discutere della questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ridi ha già risposto a questa domanda nella precedente seduta.

ANNA DONATI. So che nell'ambito del partito comunista esiste un dibattito su questa materia; comunque, non do mai per scontato che sia impossibile una « conversione », perché se fossi convinta che i colleghi non possano mai cambiare opinione non sarei qui, a fare quello che faccio.

Entro ora nel merito delle proposte di modifica da me presentate. L'emendamento 1. 3 tende a sostituire le parole da « da diporto » a « serie » con le altre « a vela »; infatti, se proprio occorre dare un incentivo alla nautica, deve essere favorita solo quella forma di turismo « intelligente » — ovviamente entro certi limiti, in quanto esiste il rischio di distruggere l'ambiente per far spazio a porti e ad altre attrezzature — rappresentata dall'uso di imbarcazioni a vela (naturalmente con

motore ausiliario). È questo il turismo che più si concilia con le emergenze — soprattutto in termini di aria e di acqua — che quotidianamente l'ambiente ci pone.

Nello stesso spirito si pone l'emendamento 1. 4.

GIUSEPPE REINA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Donati.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Donati 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 1. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 1. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 1. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

« Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 per le relative

progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente autorità marittima o della navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti ».

(È approvato).

#### ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

« Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonché dagli uffici della motorizzazione civile ».

(È approvato).

#### ART. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dai seguenti:

« Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Il cittadino straniero che acquista una imbarcazione o nave da diporto in Italia può chiedere alla competente autorità marittima o della navigazione interna il rilascio di un'autorizzazione provvisoria alla navigazione.

2. L'autorità competente, previa visita di accertamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, della durata non prorogabile di centotanta giorni, attribuendo all'unità da diporto una sigla terminante con la lettera « DE ».

3. Per tutta la durata della validità dell'autorizzazione l'unità da diporto è considerata in temporanea importazione.

L'onorevole Donati ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 5.*

5. 1.

*Sopprimere il comma 1.*

5. 2.

*Sopprimere il comma 2.*

5. 3.

*Sopprimere il comma 3.*

5. 4.

GIUSEPPE REINA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Donati 5. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 5. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 5. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 5. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

« La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera *a*), primo comma, è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonché dagli uffici della motorizzazione civile ».

2. Il quinto comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

« La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera *b*), primo comma, è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

« La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto ».

L'onorevole Donati ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 7.*

7. 1.

ANNA DONATI. Ho presentato l'emendamento in seguito all'eliminazione della convalida ogni cinque anni della licenza di abilitazione delle imbarcazioni. Ciò significa che verranno effettuati minori controlli andando nella direzione opposta a quella seguita in altri settori. Stiamo approvando un provvedimento che tende ad incrementare la nautica da diporto e nel contempo si assume un atteggiamento lassista nei confronti della verifica della sicurezza delle imbarcazioni.

Per tali ragioni chiedo un voto favorevole per l'emendamento 7. 1.

GIUSEPPE REINA, *Relatore*. Vorrei precisare che l'articolo 7 si riferisce alla licenza prevista al comma 1 dell'articolo 8, il cui contenuto non presenta, a mio parere, elementi tali da creare preoccupazioni per la sicurezza. Esprimo quindi parere contrario.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7 di cui l'onorevole Donati ha chiesto la soppressione. *(È approvato)*.

L'emendamento Donati è pertanto precluso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:

« La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata dopo otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata invece dieci anni dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unità le successive visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni.

Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle visite periodiche o di quelle occasionali all'autorità marittima o della navigazione interna presso cui l'unità è iscritta o a quella nella cui giurisdizione essa si trova ».

L'onorevole Donati ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 1.*

8. 1.

*Sopprimere il comma 2.*

8. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Analogamente, le autorità marittime potranno provvedere per le imbarcazioni di cui al comma precedente che, iscritte nei registri della motorizzazione civile, si trovino in acque marittime.

8. 3.

ANNA DONATI. Gli emendamenti che ho presentato all'articolo 8 sono assai chiari. La norma che ritengo più discutibile prevede che le visite occasionali per le navi e le imbarcazioni da diporto siano effettuate su richiesta del proprietario. In proposito, non credo si possa addurre l'argomentazione che mancano organismi efficienti addetti ai controlli, tanto che lo stesso ministro in una precedente seduta, relativamente al disposto dell'articolo 16 — che la I Commissione ci chiede di sopprimere — si era lamentato del fatto che questi fossero addirittura eccessivi!

Esistendo pertanto una struttura efficiente per effettuare controlli sia di carattere sistematico, sia occasionale, per verificare a campione il rispetto degli *standard* di sicurezza stabiliti per la nautica da diporto, con l'emendamento 8. 2 si tende ad eliminare la possibilità che le visite occasionali siano effettuate solo a seguito di esplicita richiesta, anche se obbligatoria, del proprietario del natante.

GIUSEPPE REINA, *Relatore*. Desidero precisare alla collega Donati che l'articolo 8 prevede una prima visita periodica obbligatoria, e non richiesta dal proprietario, per le navi e le imbarcazioni da diporto. Le visite occasionali, invece, sono effettuate quando, a seguito di danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità e di sicurezza.

Tali visite non possono che essere sollecitate dalla diligenza del proprietario, ma non vi è una sottovalutazione delle misure di sicurezza, in quanto possono sempre esservi controlli cui il propieta-

rio può essere sottoposto, rispondendo eventualmente della propria inadempienza.

Mi dichiaro pertanto contrario agli emendamenti presentati.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti Donati 8. 1, 8. 2 e 8. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Donati 8. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 8. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 8. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 9.

1. Il quarto comma dell'articolo 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della metà se è richiesto l'intervento del Registro italiano navale ».

(È approvato).

## ART. 10.

1. I motoscafi ad uso privato, di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle unità da diporto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 11.

1. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto così come definiti all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è rispettivamente stabilita nella misura del 19 e del 9 per cento ».

L'onorevole Donati ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 11.*

11. 1.

*All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 100 per cento.*

11. 2.

*All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 49 per cento.*

11. 3.

*All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 48 per cento.*

11. 4.

*All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 47 per cento. L'aliquota è dimezzata per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario.*

11. 5.

*All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 47 per cento.*

11. 6.

*All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 46 per cento. L'aliquota è dimezzata per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario.*

11. 7.

*All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 46 per cento.*

11. 8.

*All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 45 per cento.*

11. 9.

*All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 45 per cento. L'aliquota è dimezzata per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario.*

11. 10.

*All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 44 per cento.*

11. 11.

*All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 43 per cento.*

11. 12.

All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 43 per cento. L'aliquota è dimezzata per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario.  
11. 13.

All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 42 per cento. L'aliquota è dimezzata per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario.  
11. 14.

All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 41 per cento. L'aliquota è dimezzata per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario.  
11. 15.

All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 40 per cento. L'aliquota è dimezzata per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario.  
11. 16.

All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 30 per cento.  
11. 17.

All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 28 per cento.  
11. 18.

All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 26 per cento.  
11. 19.

All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 25 per cento.  
11. 20.

All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 22 per cento.  
11. 21.

All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 20 per cento.  
11. 22.

All'articolo 11, le parole da: è fino a: cento sono sostituite con le seguenti: è stabilita nella misura del 19 per cento.  
11. 23.

ANNA DONATI. Ritiro gli emendamenti dall'11. 2 all'11. 16 compreso, che ho presentato (per così dire) provocatoriamente. Mantengo invece tutti gli altri, perché voglio che su di essi la Commissione si pronunzi.

Il senso delle modifiche da me proposte è molto chiaro. Innanzitutto, con la soppressione dell'articolo 11 si tende a lasciare inalterata l'attuale misura dell'IVA; gli altri emendamenti mirano invece ad una sua diminuzione, in una misura tuttavia inferiore rispetto a quella indicata nel testo approvato dal Senato. È infatti assurdo che si stabilisca un'aliquota IVA che è uguale a quella prevista per beni che producono reddito e lavoro (per esempio, un aratro), per stimolare e agevolare un tipo di divertimento che ritengo affatto sconsigliabile.

In merito alla politica ambientale è in corso un dibattito molto interessante e si prevedono defiscalizzazioni e detassazioni per incentivare comportamenti corretti per tutti, cittadini o industrie che siano. La norma in oggetto, invece, è un modo per soprassedere al dibattito in atto, agevolando ciò che io ritengo rappresenti un errore. Vi accorgete in futuro che lo sviluppo della nautica da diporto a motore creerà molti problemi: tralasciando quelli relativi all'inquinamento da combustione, all'effetto serra, al non-risparmio energetico, avremo un ulteriore de-

grado delle nostre coste, considerando che l'incentivazione della nautica da diporto indurrà alla costruzione di nuovi punti di approdo e porti turistici, con la conseguente cementificazione delle poche aree che ancora rimangono libere.

Gli emendamenti da me presentati sono innanzitutto volti ad ostacolare la distruzione dell'ambiente. A tale proposito, mi auguro venga almeno approvata una riduzione delle aliquote IVA in misura inferiore a quella prevista dal testo del Senato.

**PRESIDENTE.** Prendo atto del ritiro, da parte dell'onorevole Donati, di oltre la metà degli emendamenti presentati all'articolo 11. Pertanto, non ritengo di dover applicare a questo punto l'articolo 85, comma 8, del regolamento che, in relazione agli emendamenti a scalare (come quelli presentati a questo articolo), prevede la votazione dell'emendamento più lontano dal testo originario, di un certo numero di emendamenti intermedi, e poi di quello più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri.

**GIUSEPPE REINA, Relatore.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti mantenuti dall'onorevole Donati all'articolo 11.

**GIOVANNI PRANDINI, Ministro della marina mercantile.** Anche il Governo esprime parere contrario.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Donati 11. 1.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 11. 17.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 11. 18.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 11. 19.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 11. 20.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 11. 21.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 11. 22.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 11. 23.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 12.

1. L'articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«ART. 16. — 1. Il penultimo comma della nota alla tariffa E di cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è così modificato:

“Le unità da diporto, come definite all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa” ».

L'onorevole Donati ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 12.*  
12. 1

**GIUSEPPE REINA, Relatore.** Esprimo parere contrario.

**GIOVANNI PRANDINI, Ministro della marina mercantile.** Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 12 di cui l'onorevole Donati ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Donati è pertanto precluso.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 13.

1. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento.

2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.

3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà.

4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi ».

L'onorevole Donati ha presentato i seguenti emendamenti:

*Il capoverso 2 dell'articolo 13 è così modificato:*

2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità da diporto ed è pari a lire 500, 700, e 900 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.

13. 1.

*Il capoverso 2 dell'articolo 13 è così modificato:*

2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità da diporto ed è pari a lire 400, 600 e 800 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.

13. 2.

*Il capoverso 2 dell'articolo 13 è così modificato:*

2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità da diporto ed è pari a lire 300, 500 e 700 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.

13. 3.

GIUSEPPE REINA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Donati all'articolo 13.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Donati 13. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 13. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 13. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

1. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa, aventi per oggetto le unità da diporto, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. All'articolo 7 di cui al comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

« f) unità da diporto:

- |                    |      |              |
|--------------------|------|--------------|
| 1) natanti .....   | lire | 70.000       |
| 2) imbarcazioni .. | lire | 200.000      |
| 3) navi .....      | lire | 1.000.000 ». |

L'onorevole Donati ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 14, le tariffe di cui al comma 2 sono sostituite con le seguenti:*

- 1) natanti: lire 1.000.000;
- 2) imbarcazioni: lire 2.000.000;
- 3) navi: lire 10.000.000.

Le tariffe sono dimezzate per le unità a vela con motore ausiliario.  
14. 1.

*All'articolo 14, le tariffe di cui al comma 2 sono sostituite con le seguenti:*

- 1) natanti: lire 600.000;
- 2) imbarcazioni: lire 1.500.000;
- 3) navi: lire 4.000.000.

Le tariffe sono dimezzate per le unità a vela con motore ausiliario.

14. 2.

*All'articolo 14, le tariffe di cui al comma 2 sono sostituite con le seguenti:*

- 1) natanti: lire 500.000;
- 2) imbarcazioni: lire 1.000.000;
- 3) navi: lire 3.000.000.

Le tariffe sono dimezzate per le unità a vela con motore ausiliario.

14. 3.

*All'articolo 14, le tariffe di cui al comma 2 sono sostituite con le seguenti:*

- 1) natanti: lire 300.000;
- 2) imbarcazioni: lire 600.000;
- 3) navi: lire 2.000.000.

Le tariffe sono dimezzate per le unità a vela con motore ausiliario.

14. 4.

*All'articolo 14, le tariffe di cui al comma 2 sono sostituite con le seguenti:*

- 1) natanti: lire 100.000;
- 2) imbarcazioni: lire 300.000;
- 3) navi: lire 1.500.000.

Le tariffe sono dimezzate per le unità a vela con motore ausiliario.

14. 5.

ANNA DONATI. Ritiro gli emendamenti dal 14. 1 al 14. 4, mantenendo l'emendamento 14. 5.

GIUSEPPE REINA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Donati 14. 5.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Donati 14. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

CESCO GIULIO BAGHINO. Signor presidente, vorrei precisare un aspetto. Nel consentire che fossero votati i primi 15 articoli del provvedimento al nostro esame, senza attendere i nuovi pareri chiesti alle Commissioni I, V e VIII sugli emendamenti approvati in linea di principio e relativi agli articoli 16, 18, 19 e 20, il gruppo del MSI-destra nazionale ha inteso manifestare un atteggiamento di buona volontà al fine di accelerare l'iter del disegno di legge. Tuttavia, vorrei risultasse chiaro che una simile procedura, peraltro assai discutibile, non implica accettazione di un precedente regolamentare, quale è la frantumazione delle votazioni relative ad un provvedimento in più sedute, temporalmente distanti.

Ribadisco, inoltre, che il ritardo con cui si è proceduto all'esame del disegno di legge non può essere assolutamente imputabile al mio gruppo che, anzi, ha dimostrato la propria disponibilità — ripeto — anche all'adozione di una procedura discutibile, al fine di soddisfare le esigenze della nautica da diporto.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Baghino che sugli articoli da 1 a 15 sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e VIII e pertanto essi potevano oggi essere posti in votazione senza dover ricorrere ad alcuna deroga di norme regolamentari.

Il relatore ha già chiarito che la I Commissione, seppure in via informale, ha ritenuto la riformulazione degli arti-

coli soddisfacente e conforme alle condizioni da essa imposte. Ribadisco, pertanto, che l'approvazione dei primi 15 articoli del provvedimento non comporta alcuna deroga al regolamento della Camera, in quanto su di essi le Commissioni di merito non hanno posto condizioni.

CESCO GIULIO BAGHINO. Ritengo che l'esame degli articoli di un provvedimento non dovrebbe mai essere frantumato in più sedute, a meno che non sorgano questioni che inducano a rivederne talune parti. Inoltre, una seduta non può avere all'ordine del giorno troppe questioni diverse, perché altrimenti i deputati si trovano costretti — come avviene oggi — a « saltare » da un provvedimento all'altro, con grande confusione e difficoltà. Per questo ritengo che la procedura seguita oggi non debba diventare una consuetudine e possa essere adottata solo in via eccezionale. Oltretutto spesso alcuni gruppi di ridotta consistenza numerica (come per esempio quello del MSI-destra nazionale) delegano un proprio rappresentante, specificamente competente in una materia, a partecipare ad una seduta di Commissione in cui, invece, si tratta un argomento diverso da quello previsto.

Credo che quello seguito oggi sia un modo anomalo di condurre i nostri lavori; è questo il motivo per cui mi auguro che tale procedura non costituisca un precedente.

PRESIDENTE. A mio giudizio, se un'anomalia c'è, è rappresentata dal fatto che tra lavoro di Assemblea e di Commissione, tra convocazioni e sconvozioni, non si trovi poi il tempo per varare i provvedimenti di legge. In questo senso ritengo che il problema posto dal collega Baghino, più che di procedura, sia di inopportunità, nei limiti del possibile, di frantumare l'esame di un provvedimento in troppe sedute. Questa esigenza deve però tener conto delle tante difficoltà che attanagliano il lavoro di Commissione, compresa l'esigenza che alle sedute in

sede legislativa sia presente un rappresentante del Governo, spesso oberato da molte altre incombenze; difficoltà il cui superamento presuppone l'utilizzazione al meglio di tutte le occasioni possibili per conseguire qualche risultato.

È per questo che oggi, preso atto del parere favorevole delle Commissioni di merito sugli articoli da 1 a 15, abbiamo ritenuto opportuno esaminare tali articoli e i relativi emendamenti, al fine di anticipare quanto possibile la conclusione dell'esame del provvedimento. Colgo l'occasione per ringraziare i colleghi, il relatore ed il Governo per lo sforzo compiuto in questa direzione.

Proseguiamo pertanto nell'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 15 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 15.

1 In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio.

2. Presso le autorità marittime e della navigazione interna sono istituiti registri in cui vengono iscritte le unità da diporto adibite alla locazione e al noleggio.

3. Presso le stesse autorità indicate nel comma 2 sono istituiti ruoli speciali delle ditte operanti nel settore della locazione e del noleggio di unità da diporto.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro dei trasporti, è regolata l'attività di locazione e noleggio delle unità da diporto.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO